



*MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI*

*Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

*Direzione Generale per l'Attività Ispettiva*

Prot. N. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16/11/2009

*Alle Direzioni regionali e provinciali del  
lavoro*

*All' INPS  
Direzione Centrale Vigilanza sulle  
Entrate ed Economia Sommersa*

*All' INAIL  
Direzione Centrale Rischi*

*All' ENPALS  
Direzione Generale - Servizio  
Contributi e Vigilanza*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del  
lavoro*

*Alla Consigliera Nazionale di Parità*

*LORO SEDI*

*e p.c.*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di  
Palermo*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di  
Catania*

*Alla Provincia autonoma di Trento*

*Alla Provincia autonoma di Bolzano*

***Oggetto: art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 – riposi giornalieri  
del padre.***

Con lettera circolare B/2009, emanata, a firma congiunta, dalla D.G.  
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dalla D.G. per l'Attività Ispettiva,

questo Ministero ha chiarito, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che l'ipotesi contemplata alla lettera c) dell'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 – concernente i riposi giornalieri del padre nel caso in cui “*la madre non sia lavoratrice dipendente*” – deve ritenersi comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Tale conclusione appare in sintonia con il già consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cass., sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005), in quanto impegnata in attività che comunque la distolgono dalla cura del neonato.

L'interpretazione estensiva della lettera c) dell'art. 40 citato, derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato risulta, dunque, maggiormente aderente alla *ratio legis*, volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito.

Orbene, in data 15 ottobre 2009 l'Inps, con circolare n. 112/2009, ritornando sulla questione, ha condizionato la fruizione dei riposi di che trattasi ad una serie di limiti (*oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato*, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).

In rapporto a ciò, si ravvisa la necessità di meglio chiarire quanto esplicitato nella citata lettera circolare B/2009, alla luce della *ratio* sottesa alla sentenza del Consiglio di Stato, in relazione a quanto affermato dall'Inps nella citata circolare.

Come si legge nella sentenza *de quo*, la *ratio* dell'art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 è quella di beneficiare il padre dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre *non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato*. Tale ultima affermazione non sembra avere lo scopo di porre dei

limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio, ma solo quella di esplicitare l'intenzione del legislatore.

Al riguardo, coerentemente alle finalità di *favor* per il ruolo genitoriale ribadite dalla sentenza, per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l'Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l'intervento del padre (circolare n. 109/2000 per le lavoratrici autonome). Né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Tanto premesso, la richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Inoltre, neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell'art. 40, lettera c), citato, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici *non dipendenti*).

f.to

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Mastropietro)

f.to

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Pennesi)

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Prestazioni a  
Sostegno del Reddito***

***Direzione Centrale Entrate***

***Direzione Centrale Sistemi  
Informativi e Tecnologici***

**Roma, 25/11/2009**

**Circolare n. 118**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del  
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio  
dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti  
delegato all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità:  
diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga  
– Precisazioni.**

**SOMMARIO:** *Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.*

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.

In attuazione dell'interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l'Istituto ha emanato la circolare 112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.

Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.

Il Direttore Generale f.f.  
Nori